

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - Serie Generale del 30 dicembre 2025, n. 301 | Supplemento Ordinario n. 42

**Legge** | 30/12/2025 | **n. 199**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

## Articolo 1.296

Comma 725 Regolamento contributivo per esercenti di arti e professioni che svolgono attività presso la PA

Rubrica non ufficiale | Testo in vigore dal 1 gennaio 2026

---

725. All'[articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Relativamente alle somme di cui all'[articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), dovute agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:

- a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
  - b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito
- ».